

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del 15 maggio 2013

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

Gli allegati 3 e 4 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

15 maggio 2013

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS 910.181

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte B n. 1

La voce «Bentonite» è modificata come segue:

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Bentonite	Ammessa soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558	Ammessa soltanto come collante per idromele e nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558

Allegato 4
(art. 4)

Elenco dei Paesi

Argentina, n. 7

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

Australia, n. 7

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

Costa Rica, n. 7

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

Stati membri della CE, rubrica, n. 1 lett. b, n. 2 periodo introduttivo, e lett. c e d nonché n. 7

Stati membri dell'UE

1. *Prodotti:*
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondo metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nell'UE;
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione ecologica dei prodotti di cui al numero 1 lettera b devono essere stati prodotti nell'UE o essere stati importati nell'UE:
 - c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere stati certificati da un'autorità di controllo o da un organismo di controllo riconosciuto come equivalente dall'UE conformemente all'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve essere applicabile alla categoria di prodotti e all'area geografica corrispondenti, oppure
 - d. da un Paese terzo, se uno Stato membro dell'UE ha autorizzato la commercializzazione del pertinente prodotto in virtù dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

India, n. 1, 2 e 7

1. *Prodotti*: prodotti agricoli vegetali non trasformati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 devono essere stati prodotti in India.
7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2014.

Israele, n. 7

7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2018.

Giappone, n. 2 e 7

2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, dei prodotti secondo il numero 1 lettera b devono essere stati prodotti in Giappone o essere stati importati in Giappone:
 - a. dalla Svizzera; oppure
 - b. da un Paese terzo di cui il Giappone ha riconosciuto che i prodotti erano stati ottenuti e controllati da questo Paese terzo secondo regole equivalenti a quelle previste dal diritto giapponese.
7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2016.

Nuova Zelanda, n. 7

7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2018.

Tunisia, n. 7

7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2014.